

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ED IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE**

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Definizione spazi ed aree pubbliche**
- Art. 3 - Distinzione delle occupazioni**

PARTE II - DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 4 - Concessione**
- Art. 5 Occupazioni d'urgenza**
- Art. 6 Occupazioni abusive**
- Art. 7 Occupazioni diversamente disciplinate**
- Art. 8 Domanda di occupazione**
- Art. 9 Procedimento amministrativo**
- Art. 10 Termine per la definizione del procedimento amministrativo**
- Art. 11 Rilascio della concessione**
- Art. 12 Cauzione a garanzia**
- Art. 13 Obblighi connessi alla concessione**
- Art. 14 Decadenza dalla concessione**
- Art. 15 Revoca, modifica e sospensione della concessione**
- Art. 16 Subingresso nel titolo**
- Art. 17 Rinnovo o proroga**
- Art. 18 Autorizzazione ai lavori**
- Art. 19 Esecuzione di lavori e di opere**
- Art. 20 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**
- Art. 21 Occupazioni con ponteggi, steccati, pali, ecc.**
- Art. 22 Affissioni**
- Art. 23 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali**

**PARTE III
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

- Art. 24 Oggetto del canone**
- Art. 25 Inapplicabilità del canone**
- Art. 26 Soggetto passivo**
- Art. 27 Tariffa base**
- Art. 28 Determinazione del Coefficiente di Valutazione Economica dell'occupazione**
- Art. 29 Durata dell'occupazione**

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

Art. 30 Entità dell'occupazione

Art. 31 Determinazione del canone

Art. 32 Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Art. 33 Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

Art. 34 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture

Art. 35 Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 36 Commisurazione del canone per le occupazioni abusive

Art. 37 Modalità per il pagamento del canone

Art. 38 Sanzioni per occupazioni non abusive

Art. 39 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

Art. 40 Norme transitorie e finali

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D. Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:
- a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca dell'atto di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione;
 - c) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
 - e) l'attività di controllo, verifica, accertamento e applicazione delle sanzioni.

Articolo 2

Definizione spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:
- a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b) i tratti di aree private asservite all'uso pubblico;
 - c) i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati;
2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

Articolo 3

Distinzione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:
- a) permanenti quando l'occupazione, effettuata anche con manufatti, ha carattere stabile, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 9 anni;
 - b) temporanee quando l'occupazione, effettuata anche con manufatti, ha una durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche pur in presenza di concessione superiore all'anno, in quanto realizzate per un solo giorno alla settimana;
 - c) abusive quando l'occupazione, effettuata anche con manufatti, è intervenuta con le modalità di cui all'art. 6 e indipendentemente dalla loro durata, è stata rilevata con apposito verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:
- a) occupazioni di suolo pubblico;
 - b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa;
 - c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, esclusi i balconi, le verande, i bow windows e simili infissi a carattere stabile, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di autorizzazione amministrativa.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

PARTE II

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 4 **Concessione**

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione amministrativa rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrazione finanziaria, di seguito responsabile competente, su domanda dell'interessato. La concessione viene rilasciata ad avvenuta presentazione della ricevuta di versamento quietanzata.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.
3. Per le occupazioni occasionali, di durata inferiore ad un giorno, effettuate anche dai venditori ambulanti non titolari di concessione (ambulanti senza posto fisso che occupino un posteggio temporaneamente libero), la concessione è sostituita dalla ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone;
4. Per occupazioni occasionali di durata non superiore a 2 ore, fatta salva la comunicazione al responsabile competente, non è dovuta alcuna concessione ne pagamento di canone;

Art. 5 **Occupazioni d'urgenza**

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo, purché l'occupante ne dia comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Locale di Marcon.
2. La comunicazione dell'avvenuta occupazione deve essere presentata al responsabile competente, direttamente, via fax o PEC o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo e l'interessato dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Locale riguardanti le modalità dell'occupazione.
3. Se l'occupazione d'urgenza si protrae oltre le 48 ore è dovuta la regolarizzazione come occupazione temporanea.
4. Verificata la sussistenza o meno dei caratteri dell'urgenza, il Comune rilascerà la concessione in sanatoria o applicherà la disciplina sanzionatoria per le occupazioni abusive.

Art. 6 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni, diverse da quelle elencate negli articoli precedenti, realizzate senza concessione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile competente, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 7

Occupazioni diversamente disciplinate

1. Sono disciplinate dalla specifica disciplina normativa primaria e secondaria le occupazioni di suolo pubblico relative a:
 - a) procedimenti di rilascio di permessi a costruire per interventi di manomissione e occupazione del suolo e sottosuolo;
 - b) isole ecologiche
 - c) allacciamenti a pubblici servizi;
 - d) gestione del verde pubblico;
 - e) attività artistiche di strada.

Art. 8

Domanda di occupazione

1. Fermo restando quanto previsto dal DPR 160/2010, in materia di SUAP, chiunque intenda occupare spazi ed aree ai fini del presente regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare istanza in bollo all'ufficio protocollo dell'Ente, o via PEC con gli estremi dell'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, firmata digitalmente o con firma analogica integrata con copia del documento di identità in corso di validità.
2. La domanda di concessione, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, devono essere riportate la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie che si intende occupare espressa in metri quadrati e corredata delle dimensioni lineari dell'occupazione, con allegata sintetica planimetria;
 - e) la decorrenza, la durata e la frequenza per le quali si chiede l'occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la sottoscrizione autografa da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore apposta alla presenza del dipendente dell'ufficio oppure se trasmessa a mezzo posta o tramite incaricato, alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento in corso di validità.

Gli enti fieristici, le associazioni e gli altri soggetti che organizzano fiere/festeggiamenti

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

possono chiedere l'occupazione a nome dei singoli partecipanti le aree assegnate ai singoli partecipanti, secondo le modalità da concordarsi con il responsabile competente;

3. La domanda dovrà essere corredata, se ricorre la fattispecie, dei seguenti documenti:
 - a) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - b) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade provinciali, che attraversano i centri abitati.
4. Il responsabile competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il responsabile competente predispone e mantiene aggiornata apposita modulistica per la domanda di concessione, assicurandone la fruizione in formato aperto nel sito web istituzionale dell'Ente.
7. La domanda per il rilascio della concessione predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - almeno 30 giorni lavorativi (lu-ve) prima della data di inizio delle occupazioni temporanee;
 - almeno 60 giorni lavorativi (lu-ve) prima della data di inizio delle occupazioni permanenti;
8. L'ufficio protocollo assegna l'istanza pervenuta corredata dai relativi allegati al responsabile competente e al Settore che gestisce il servizio al quale è riconducibile la tipologia di occupazione (edilizia, commercio, codice della strada, patrimonio, cultura, sport, partiti politici).

Art.9

Procedimento amministrativo

1. Il responsabile competente, in sede istruttoria, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della completezza della documentazione allegata.
2. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile competente formula all'interessato entro 10 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC in risposta a PEC, se quest'ultima è nella disponibilità dell'Ente.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Verificata la completezza e la regolarità della domanda, il responsabile competente acquisisce il parere del Responsabile competente per materia ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile competente nei seguenti termini dalla data di ricezione della relativa richiesta:
 - a) entro 10 giorni per le occupazioni temporanee;
 - b) entro 30 giorni per le occupazioni permanenti.decorsi i suddetti termini, il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

Art. 10

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di seguito indicato, decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - a) 30 giorni per le occupazioni temporanee;
 - b) 60 giorni per le occupazioni permanenti.
2. Fermo restando il rispetto dei termini indicati al comma 1, non sono imputabili al responsabile competente gli effetti verso terzi del rilascio di concessione intervenuta oltre la data della decorrenza dell'occupazione indicata nell'istanza, per il mancato rispetto, da parte del richiedente, dei tempi prescritti all'art.8 comma 7 del presente regolamento.
3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività o con le disposizioni previste dal Codice della Strada, comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.
4. I provvedimenti di concessione o di diniego sono emessi dal responsabile competente.

Art. 11

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione rilasciato dal responsabile competente contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) preambolo su istanza e istruttoria;
 - b) misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
 - c) la durata dell'occupazione e uso specifico a cui la stessa è destinata Per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che l'autorizzazione temporanea acquisisce automaticamente la natura di concessione permanente;
 - d) condizioni alle quali l'Ente subordina la concessione o l'autorizzazione;
 - e) riserva dell'Ente di stabilire in ogni momento nuove condizioni a tutela del pubblico interesse e con possibilità di revoca nei casi previsti;
 - f) salvaguardia dei diritti di terzi;
 - g) carattere personale con divieto di cessione a terzi;

Al provvedimento di concessione è allegata la nota di determinazione analitica del canone che dovrà far parte integrante del provvedimento stesso.

Art. 12

Cauzione a garanzia

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal Responsabile del Settore L.PP. nei seguenti casi:
 - occupazione che comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - occupazione che può produrre danni prevedibili al demanio comunale;

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

- ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.
- 2. L'entità della cauzione è stabilita tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.
- 3. Il Responsabile del Settore LL.PP., entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima. In caso di inadempienza da parte del concessionario a provvedere, vi provvede l'Ente, con addebito delle spese, ed il recupero delle stesse previa escussione della cauzione prestata del concessionario.
- 4. Nel caso di concessioni che comportino la manomissione ed il ripristino finale del suolo pubblico la verifica della regolare esecuzione dei lavori di ripristino e della inesistenza di danni, e quindi il provvedimento di restituzione della cauzione, dovranno avvenire entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine lavori.
- 5. Le garanzie costituite dall'originario concessionario devono essere integralmente riassunte in capo al nuovo concessionario in tutti i casi di novazione soggettiva della concessione.

Art. 13

Obblighi connessi alla concessione

1. Ogni atto di concessione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni di carattere generale gravanti sul concessionario, di seguito riportate:
 - eseguire al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, tutti i lavori occorrenti per le rimozioni delle opere installate per rimettere il suolo pubblico in pristino. In mancanza vi provvederà l'Ente con addebito delle spese. L'esecuzione volontaria è condizione essenziale per ottenere lo svincolo, al termine dell'occupazione, dell'eventuale garanzia prestata con cauzione;
 - farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
 - esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;
 - mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - ripristinare a proprie spese eventuali danni alla pavimentazione derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 14

Decadenza dalla concessione

1. Sono causa di decadenza dalla concessione e ostative del rinnovo:

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

- la mancata pulizia e tenuta in ordine del suolo occupato;
- le reiterate violazioni (almeno 2 in 5 anni) delle altre condizioni previste nell'atto rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
- la mancata occupazione del suolo per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato;
- mancato o parziale versamento del canone e delle sanzioni alle scadenze previste.

Art. 15

Revoca, modifica e sospensione dalla concessione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per motivi di pubblico interesse in qualsiasi momento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione, salvo improrogabili motivi di urgenza.
2. La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità. Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. In tutte le ipotesi di cui sopra se l'occupazione non è ancora iniziata, si procede alla restituzione del canone eventualmente versato o versato in eccedenza.

Art. 16

Subingresso nel titolo

1. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività per compravendita o affitto si procede al rilascio di nuova concessione a favore del subentrante. Con l'interruzione del rapporto di affitto il diritto concessorio di occupazione torna in capo al titolare originario concedente fino a scadenza originariamente prevista.
2. Se il precedente titolare ha già interamente provveduto al versamento del canone, si provvede alla restituzione del canone pagato in eccesso, in modo che non vi sia comunque una doppia imposizione, mentre il subentrante dovrà provvedere al versamento del canone:
 - in caso di versamento in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare la concessione;
 - in caso di versamento rateale la prima rata dovrà essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito a ritirare la concessione, le rate successive entro le scadenze ancora utili;
3. Qualora al momento della presentazione della richiesta di subingresso non siano ancora decorse tutte le scadenze utili per il versamento rateale del canone e le ultime rate non siano ancora state versate dal precedente titolare, da queste ultime potrà essere decurtato l'importo del canone relativo al periodo successivo alla data di subingresso. Il nuovo titolare dovrà versare il canone di competenza entro i termini di cui ai sopra citati punti n. 1 e 2.
4. Il canone non viene rimborsato in caso di morte del titolare se subentrano gli eredi. In questo caso i subentranti dovranno versare la differenza tra il canone complessivamente dovuto per il periodo di riferimento della concessione e quello eventualmente già versato dal precedente titolare.

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

Art. 17

Rinnovo o proroga

1. Fermo restando quanto previsto dal DLgs n. 59/2010, in materia di commercio su area pubblica, i provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste nella domanda di occupazione originaria, almeno 30 giorni prima della scadenza e comunque non oltre la data di validità della concessione in essere.
2. Il rinnovo avrà in ogni caso decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente.
3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 18

Autorizzazione ai lavori

1. Quando la richiesta è esclusivamente limitata alla manomissione e occupazione del suolo e del sottosuolo da parte degli enti erogatori di pubblici servizi il permesso a costruire rilasciato dal Settore Uso e Assetto del Territorio costituisce il permesso di occupazione.

Art. 19

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicate le modalità di occupazione.

Art. 20

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, il richiedente dovrà garantire il tempestivo deposito di tutte le certificazioni necessarie in materia statica, di omologazione dei materiali usati e di corretto montaggio.
2. E' comunque fatto divieto di utilizzo dei pali della pubblica illuminazione.

Art. 21

Occupazioni con ponteggi, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegni, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a **2 ore** consecutive. In tal caso devono comunque essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per non intralciare il transito di pedoni e il flusso di veicoli .

Art. 22

Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, l'Ente si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari e nel rispetto del vigente

regolamento comunale sull'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 23

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
2. In particolare per le tipologie sotto elencate, fatto salvo il rispetto delle norme in materia edilizio-urbanistica e igienico-sanitaria, vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) **NEGOZI E BOTTEGHE**
L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi. La merce dovrà essere posta in appositi contenitori ad almeno 50 cm da terra e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende. L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m. 1,50. Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio.
 - b) **BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.**
L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo. Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.
 - c) **CHIOSCHI EDICOLE**
L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco. Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.
 - d) **NOLEGGIO CICLI E TANDEM**
La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e comunque nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.
In ogni caso su tutti i marciapiedi dovrà essere garantito un passaggio pedonale minimo della profondità di almeno ml. 2, fatta salva, ovviamente, la facoltà dell'amministrazione comunale di prescrivere in zone particolari del territorio comunale l'osservanza di profondità superiori.
3. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada. Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale anche in deroga a quelli ordinari ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
4. Qualora gli esercenti intendano installare manufatti posizionare al suolo o proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo nel rispetto dell' art. 40 del vigente regolamento edilizio.

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

5. L'Ente, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili. Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e autorizzate con apposita deliberazione della Giunta comunale.

PARTE III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 24

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Art. 25

Inapplicabilità del canone

1. Il canone non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività connesse all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;
 - c) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS - di cui all'art. 10 del D. Lgs.vo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività d'istituto loro proprie;
 - d) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;
 - e) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto. Nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - f) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari e le aste delle bandiere;
 - g) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili) ad esclusione delle occupazioni di suolo pubblico richieste per la realizzazione del passo carraio;

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

- h) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato;
- i) le occupazioni di suolo pubblico, effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per il tempo strettamente necessario a tali operazioni, comunque non superiore a due ore;
- j) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate;
- k) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore dell'Ente ed ogni altra occupazioni effettuata da e per l'amministrazione comunale;
- l) le occupazioni di pronto intervento con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, ecc, di durata non superiore alle quattro ore;
- m) le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simile, realizzate in occasione di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo pubblico con fiori, piante ornamentali e simili, purché debitamente autorizzate e non siano collocati per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro o costituiscano barriere di anti intrusione degli immobili;
- n) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci di pubblici servizi esclusivamente quando il titolare della concessione è il privato cittadino (persone fisiche e non ditte);
- o) le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziale, del tempo libero, promosse da Enti ed Associazioni senza fini di lucro, comunque aventi finalità sociali, umanitarie, ricreative e sportive, per le quali non sia prevalente l'esercizio di attività economica;
- p) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati fino a due giorni;
- q) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
- r) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e tende solari fisse o retrattili siano essi di carattere stabile o temporaneo;
- s) eventuali esenzioni del canone o deroghe al presente regolamento, stabilite dalla Giunta comunale circa le occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati dall'Ente o in collaborazione con associazioni locali di promozione del territorio iscritte all'albo comunale.

Art. 26

Soggetto passivo

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali di contestazione di illecito amministrativo o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico. Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.
3. Nell'ipotesi di occupazioni per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, il canone è

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

dovuto dal proprietario dell'azienda commerciale anche nel caso in cui l'abbia affittata a terzi.

Art. 27
Tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e di spazi pubblici, la misura della tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di € 2,07;

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI.:

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è di € 223,11

Art. 28
Determinazione del Coefficiente di Valutazione Economica dell'occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico (CVE) dell'occupazione è il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione.

N°	Descrizione attività od occupazione	Coeff.
1	Commercio ambulante posto fisso	0,08
2	Commercio ambulante senza posto fisso	0,08
3	Pubblico esercizio ed attività commerciali in genere	0,2
4	Chioschi, edicole e simili	0,125
5	Circhi	0,057
6	Luna park e spettacoli viaggianti	0,057
7	Bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,3
8	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0,2
9	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)	0,15
10	Occupazioni per la realizzazione di reti tecnologiche	1
11	Manifestazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali. previdenziali, didattiche ricreative, ecc, con rilevanza economica	0,025
12	Mercatino antiquariato	0,2

Art. 29
Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è rilevata:

- a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
- b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
- c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell'occupazione è calcolata:

- a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
- b) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno.

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

- c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 180 giorni, come al precedente punto b), con l'abbattimento del 20%.

Art. 30

Entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è espressa e determinata in metri quadrati o lineari.
2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto autorizzatorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

Art. 31

Determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

Codice	Fattore
T	Tariffa base a superficie
CVE	Valutazione economica dell'attività
Dt	Durata dell'occupazione temporanea espressa in giorni
Dp	Durata dell'occupazione permanente espressa in mesi (frazione di mese superiore a 15 gg raggugliata a mese intero)
S	Superficie concessa oppure occupata di fatto

Il canone viene determinato secondo le seguenti formule:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	CANONE = T x CVE x Dt x S
-------------------------------	----------------------------------

OCCUPAZIONI PERMANENTI	CANONE = T x CVE x Dp x S
-------------------------------	----------------------------------

Art. 32

Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione o da verbali della Polizia Locale o da relazioni di sopralluogo o accertamento. Le eventuali superfici libere da attrezzature tuttavia saranno calcolate in ragione del 10%.

Art. 33

Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico

1. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
2. Nell'ipotesi di copertura con tettoie o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, si procede all'applicazione del canone separatamente per ciascuna fattispecie con applicazione di una riduzione commisurata all'importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo e allo spazio di contestuale occupazione sottostante.

Art. 34

**Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
con cavi e condutture**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

Art. 35

Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata per ciascuna utenza dall'art. 63, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 446/97 ed individuata nell'apposito tariffario. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al comune per le occupazioni di cui al precedente articolo, non può essere inferiore a EURO 516,50.
3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 36

Commisurazione del canone per le occupazioni abusive

1. Alle occupazioni abusive permanenti, che vengono considerate tali qualora siano realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile sono applicate le stesse tariffe, maggiorate del 50%, previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
2. Le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 37

Modalità per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI MARCON - VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP - SERVIZIO TESORERIA -" oppure tramite bonifico o versamento diretto alla tesoreria comunale.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone è disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori previa compilazione di apposita ricevuta.
3. **OCCUPAZIONI PERMANENTI**
Nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione di consistenza tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il mese successivo a quello previsto per l'adozione del bilancio di previsione.
4. **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**
Il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all'atto di ritiro della concessione il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le occupazioni derivanti da autorizzazioni di posteggio pluriennale (es. ambulanti) che si ripetono automaticamente poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 aprile relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell'occupazione per le autorizzazioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all'anno.

Art. 38

Sanzioni per occupazioni non abusive

1. Per il mancato pagamento del canone o di una rata di esso oltre 60 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 25% dell'importo del canone o della rata. Nel caso il versamento venga effettuato oltre la scadenza ma entro 60 giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 10% dell'importo del canone o della rata. E' data comunque possibilità di ravvedimento al concessionario, tramite l'auto-applicazione al momento del versamento della sanzione pari al 10% dell'importo del canone dovuto qualora la violazione non sia già stata constatata e comunque non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
2. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione, si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 4) dell'art. 20 del Codice della Strada, nonché la sanzione accessoria di cui al successivo comma 5 del sopracitato art. 20.
3. Per le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle previste nei 2 commi precedenti del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista entro limiti minimi e massimi dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000

Art. 39

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato.

COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

2. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione. Nell'avviso deve essere indicata la liquidazione dell'importo dovuto comprendente il canone, gli interessi calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, nonché le sanzioni previste nel presente regolamento. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 40

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
2. Dalla medesima data viene abrogato il "Regolamento della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 15/07/1994. Vengono altresì abrogate dalla medesima decorrenza tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.
3. Nel caso di contrasto tra le prescrizioni del presente Regolamento e le norme specifiche che regolano l'esercizio di determinate attività, prevale la normativa specifica.